

**Decreto del 27 settembre 1991 - Min. Finanze**

Determinazione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991*

**Articolo 1**

Tariffe d'estimo.

**Articolo 1 - Tariffe d'estimo.**

*In vigore dal 30 settembre 1991 - con effetto dal 1 gennaio 1992*

Le tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane sono determinate per l'intero territorio nazionale, con effetto dall'1 gennaio 1992, in conformita' dei prospetti annessi al presente decreto.

Per le unita' immobiliari urbane destinate a casa di abitazione e locare ad equo canone, gli effetti del presente decreto sono soggetti al regime di cui all'articolo 129, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime vale anche per il fabbricato o porzione di fabbricato non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibito dal proprietario a propria abitazione principale.

Il presente decreto e i prospetti suddetti, relativi ai comuni di ciascuna provincia, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE PER GLI IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA**

**GRUPPO A A/1.** - Abitazioni di tipo signorile.

A/2. - Abitazioni di tipo civile.

A/3. - Abitazioni di tipo economico.

A/4. - Abitazioni di tipo popolare.

A/5. - Abitazioni di tipo ultrapopolare.

A/6. - Abitazioni di tipo di tipo rurale.

A/7. - Abitazioni in villini.

A/8. - Abitazioni in ville.

A/9. - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

A/10. - Uffici e studi privati.

A/11. - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.

**GRUPPO B B/1.** - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme.

B/2. - Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge).

B/3. - Prigioni e riformatori.

B/4. - Uffici pubblici.

B/5. - Scuole, laboratori scientifici.

B/6. - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

B/7. - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.

B/8. - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.

**GRUPPO C C/1.** - Negozi e botteghe.

C/2. - Magazzini e locali di deposito.

C/3. - Laboratori per arti e mestieri.

C/4. - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/5. - Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge).

C/6. - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge).

C/7. - Tettoie chiuse od aperte.

**AVVERTENZA** Le tariffe delle categorie del gruppo A sono riferite al vano utile, quelle del gruppo B al metro cubo e quelle del gruppo C al metro quadrato (articoli da 45 a 52 del regolamento citato).

[Torna al sommario](#)

---